REGOLAMENTO (CEE) N. 3456/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica i regolamenti (CEE) n. 337/79, (CEE) n. 338/79 e (CEE) n. 358/79 in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dopo la firma del trattato di adesione, il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), è stato modificato segnatamente dal regolamento (CEE) n. 453/80 (2) e dal regolamento (CEE) n. 454/80 (3);

considerando che le modifiche, previste nell'allegato I dell'atto di adesione, dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 40, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, devono essere considerate come riferentisi all'articolo 31, paragrafo 3, ed all'articolo 40, paragrafo 2, nella versione attuale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1989/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 (4), ha introdotto le zone viticole C III a) e C III b) invece della zona C III;

considerando che è opportuno inserire tale modifica nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (5), e nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (6),

H ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

a) all'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), è aggiunta la seguente frase:

«Per la Grecia, le date di cui sopra sono state rinviate al 31 dicembre 1984»;

b) il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, primo trattino, è sostituito dal seguente testo:

«— le cui vigne sono situate nelle parti italiane e greche delle zone viticole C e per le quali il tasso supplementare da fissare è dal 2 % al massimo».

2. Il regolamento (CEE) n. 338/79 è modificato come segue:

All'articolo 7, paragrafo 2, i termini «nella zona C III» sono sostituiti dai termini «nelle zone C III a) e C III b)».

3. Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), terzo trattino, i termini «o C III» sono sostituiti dai termini «C III a) o C III b)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 7.
(4) GU n. L 195 del 22. 7 .1980, pag. 3.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.